



STATUTO SOCIALE

17.02.2017

Premessa

Tutti i termini nel presente statuto si riferiscono sia alla forma femminile, sia a quella maschile.

Art. 1 Nome, sede sociale, forma

- Art. 1.1 Sotto la denominazione di SALVATAGGIO SUB MINUSIO (in seguito denominata SSM) è stata costituita un'associazione senza scopo di lucro retta dal seguente statuto e dagli artt. 60 e ss. del Codice Civile Svizzero.
- Art 1.2 La SSM è un'associazione apolitica, aconfessionale e senza pregiudizi razziali.
- Art. 13 La società ha la sua sede sociale nel comune di Minusio.
- Art. 1.4 La SSM fa parte della Federazione Svizzera di Sport Subacquei (FSSS) e della Società Svizzera di Salvataggio (SSS). Con decisione assembleare la SSM potrà dimissionare e/o affiliarsi ad altre Federazioni, siano esse Nazionali o Estere.
- Art. 1.5 La SSM si impegna verso terzi con firma collettiva di due membri del Comitato: quella del responsabile dell'oggetto di cui si tratta e quella del presidente o del vice presidente.

Art. 2 Scopi ed attività

- Art. 2.1 La SSM ha per scopo la divulgazione, la pratica e l'insegnamento approfondito delle tecniche e delle discipline subacquee e natatorie emanate dalle rispettive Federazioni.
- Art. 2.2 Per raggiungere il suo scopo, la SSM può esercitare in ogni momento tutte le attività necessarie, inoltre può organizzare dei corsi subacquei pratici e teorici, dei corsi di salvataggio, dei corsi speciali e d'aggiornamento.

In particolare, per raggiungere i suoi scopi la SSM si compone della Scuola Sub Minusio e della Sezione della Società Svizzera di Salvataggio. Il responsabile della Scuola Sub Minusio e della Sezione della Società Svizzera di Salvataggio

è membro di comitato. L'organizzazione della Scuola Sub Minusio e della Sezione della Società Svizzera di Salvataggio è proposta dal rispettivo responsabile ed è sottoposta al consenso dell'intero comitato della SSM.

- Art. 2.3 Le risorse finanziarie della SSM sono costituite da:
- tasse sociali
 - donazioni e sussidi
 - il ricavato delle attività esercitate dalla SSM quali lavori effettuati per conto di terzi, manifestazioni, ecc.
- Art. 2.4 Per la Scuola Sub Minusio e la Sezione della Società Svizzera di Salvataggio sono necessariamente allestiti conteggi separati. La Scuola Sub Minusio e la Sezione della Società Svizzera di Salvataggio si finanziano con le proprie entrate
- Art. 2.5 La SSM contribuirà con tutti i suoi mezzi e le sue forze al rispetto e alla salvaguardia della fauna, della flora e di tutte le ricchezze subacquee nel loro insieme.
- Art. 2.6¹ La SSM si riconosce nei valori fondamentali della carta etica della Repubblica e Cantone Ticino.

Art. 3 Soci

Art. 3.1 I soci della SSM vengono così suddivisi:

- soci attivi;
- soci passivi;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti o onorari;
- soci FSSS.

- Art. 3.2 **Soci attivi:** essi hanno diritto alle infrastrutture della SSM, hanno diritto di voto all'Assemblea Generale e sono eleggibili in comitato.
- Soci passivi:** essi non hanno diritto alle infrastrutture della SSM, hanno diritto di voto all'Assemblea Generale e sono eleggibili in comitato.
- Soci sostenitori:** con il loro generoso contributo finanziario essi sostengono l'attività sociale. Non hanno diritto alle infrastrutture della SSM, non hanno diritto di voto all'Assemblea Generale e non sono eleggibili in comitato.

¹ Modifica AGO 17.02.2017

Soci benemeriti o onorari: sono tutte quelle persone che sostengono materialmente la SSM e/o che per le loro doti particolari hanno onorato le finalità della SSM. Essi non hanno diritto alle infrastrutture della SSM, non hanno diritto di voto all'Assemblea Generale e non sono eleggibili in comitato.

Soci FSSS: con il loro contributo questi soci hanno esclusivamente diritto all'affiliazione presso la FSSS per il tramite della SSM, nonché alla gestione amministrativa per tale affiliazione. Essi non hanno diritto alle infrastrutture della SSM, non hanno diritto di voto all'Assemblea Generale e non sono eleggibili in comitato.

Art. 3.3 Ogni socio è tenuto al versamento di una tassa annuale fissata dall'Assemblea Generale che varia in funzione della categoria alla quale appartiene. I soci benemeriti o onorari, su decisione dell'Assemblea Generale, possono esserne dispensati.

Art. 4 Ammissioni

Art. 4.1 Ogni domanda d'ammissione deve essere inoltrata al Comitato della SSM. Salvo decisione contraria l'ammissione diventa definitiva dopo un periodo di prova di tre mesi.

Art. 4.2 Il Comitato ha la possibilità di rifiutare una domanda d'ammissione.

Art. 5 Dimissioni

Art. 5.1² Un socio deve inoltrare le proprie dimissioni per iscritto. Può farlo in ogni momento ma al più tardi un mese prima dalla fine dell'anno sociale. In ogni caso, per l'anno in corso la tassa sociale resta acquisita dalla società; non esiste un diritto al rimborso.

Un socio che non paga la tassa sociale può essere considerato dimissionario dal comitato al termine dell'anno sociale.

Art. 6 Esclusione

Art. 6.1 Se gli interessi della SSM risultano compromessi o se in presenza di un giusto motivo, il Comitato può, dopo aver consultato la/le parte/i in causa, decidere la

² Modifica AGO 14.03.2008

sospensione di un socio. Tale decisione ha effetto immediato. All'Assemblea Generale sarà decisa l'eventuale esclusione. In tal caso, la decisione d'esclusione dovrà essere presentata in forma scritta.

Art. 7 Organi della SSM

Art. 7.1 Gli organi della SSM sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Comitato;
- i Revisori dei conti.

Art. 8 Assemblea Generale

Art. 8.1 L'Assemblea Generale è l'organo supremo della SSM ed è composto dai soci aventi diritto di voto.

Art. 8.2³ Ogni socio avente diritto di voto possiede un voto presenziando all'Assemblea Generale.

Art. 8.3 L'Assemblea Generale ha luogo una volta all'anno, di regola entro la fine di febbraio. L'Assemblea Generale viene convocata dal Comitato con almeno 10 giorni di preavviso. La convocazione avviene per iscritto e con l'indicazione della trattanda.

Art. 8.4 L'Assemblea Generale può essere inoltre convocata in ogni momento in via straordinaria su decisione del Comitato, oppure su richiesta scritta e motivata da parte di un quinto dei soci aventi il diritto di voto. Il Comitato provvederà a fissare al più presto un termine per lo svolgimento dell'Assemblea Generale straordinaria.

Art. 8.5⁴ Le risoluzioni sociali vengono prese di regola a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti all'Assemblea Generale.

Art. 8.6 Le risoluzioni concernenti la modifica degli statuti e lo scioglimento della società devono essere prese a maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto presenti all'Assemblea Generale.

Art. 8.7 Non si può decidere su una trattanda non contemplata nell'Ordine del Giorno.

Art. 8.8 Viene eletto il presidente del giorno il cui compito è quello di dirigere il dibattito. Il presidente del giorno non deve comunque essere parte in causa.

³ Modifica AGO 14.03.2008

⁴ Modifica AGO 14.03.2008

- Art. 8.9 Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia fra la SSM da una parte ed un socio dall'altra, oppure fra soci, le due parti vengono private del diritto di voto. Eventuali parenti in linea diretta sono anch'essi privati del diritto di voto.
- Art. 8.10 L'Assemblea Generale ha le competenze seguenti:
- la sorveglianza sull'operato e sulla gestione della società da parte del Comitato;
 - in presenza di gravi motivi, la revoca del mandato conferito al Comitato o ai membri di Comitato;
 - eleggere il Comitato e i Revisori dei conti;
 - votare i conti e i rapporti del Comitato;
 - votare il programma annuale e i preventivi;
 - fissare le tasse sociali;
 - modificare gli statuti;
 - decidere l'esclusione di soci;
 - sciogliere la società.

Art. 9 Il Comitato

- Art. 9.1 Il comitato è l'organo esecutivo della SSM.
- Art. 9.2⁵ Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Un membro svolge la funzione di presidente, un membro svolge la funzione di vice presidente, un membro svolge la funzione di cassiere, un membro svolge la funzione di responsabile della Scuola Sub Minusio, un membro svolge la funzione di responsabile della Sezione della Società Svizzera di Salvataggio e gli altri membri svolgono le funzioni decise dal comitato a seconda delle proprie necessità. Un membro di comitato può svolgere più funzioni.
- I membri sono eletti per un periodo minimo di un anno e sono rieleggibili.
- Art. 9.3 Il comitato prende le sue decisioni con la maggioranza semplice dei membri presenti che devono essere almeno la metà più uno. In caso di parità, la decisione del presidente vale doppio. In caso di parità ed in assenza del presidente, la decisione è rinviata.
- Art. 9.4 Un socio non è eleggibile in seno al comitato qualora vi sia già presente un parente in linea diretta.

⁵ Modifica AGO 19.02.2016

- Art. 9.5 Il comitato ha i seguenti compiti:
- eseguire le decisioni dell'Assemblea Generale;
 - rappresentare la SSM;
 - emanare regolamenti e direttive;
 - prendere le decisioni su tutto ciò che concerne la SSM a condizione che l'oggetto non rientri nelle competenze dell'Assemblea Generale.

Art. 10 Revisori dei conti

- Art. 10.1 L'Assemblea Generale elegge, per la durata di una gestione, due revisori dei conti che non sono necessariamente soci della SSM.
- Art. 10.2 Essi esaminano la tenuta dei conti della SSM, in particolare, sia della Scuola Sub Minusio che della Sezione della Società Svizzera di Salvataggio. In ogni momento possono eseguire delle verifiche.
- Art. 10.3 Essi allestiscono, separatamente per la Scuola Sub Minusio e la Sezione della Società Svizzera di Salvataggio, un rapporto all'Assemblea Generale.

Art. 11 Anno sociale

- Art. 11.1 L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre.

Art. 12 Responsabilità

- Art. 12.1 Gli impegni e le responsabilità della SSM sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale.
- Art. 12.2 In caso di incidenti, infortuni o morte, non si potrà in nessun caso invocare la responsabilità della SSM, della Scuola Sub Minusio, della Sezione della Società Svizzera di Salvataggio, degli istruttori o del comitato. Ogni sommozzatore è tenuto ad assicurarsi privatamente contro gli infortuni.

Resta comunque inteso che la società declina ogni responsabilità verso i soci, che riconoscono ed accettano questa disposizione senza riserva alcuna. Ciò avviene incondizionatamente con l'acquisto della qualità di socio.

Art. 13 Scioglimento della SSM


- Art. 13.1 Lo scioglimento della SSM non potrà aver luogo nel caso in cui almeno cinque soci decidano di continuarne l'attività.
- Art. 13.2 Se al momento dello scioglimento della SSM sussiste un patrimonio attivo, questo sarà depositato presso il municipio di Minusio che lo amministrerà per un periodo massimo di cinque anni. Entro questo periodo, se la società viene ricostituita, il patrimonio verrà messo a disposizione della nuova società. Passati i cinque anni, il patrimonio sarà devoluto al comune di Minusio in quanto esso si è sempre prodigato e dimostrato generoso nei confronti della SSM.

Art. 14 Conclusioni

- Art. 14.1 In caso di discordia, il foro giuridico è quello della Pretura di Locarno Campagna. In ogni caso, un Tribunale con giurisdizione in Ticino (Svizzera). Le Leggi applicabili sono quelle della Confederazione Elvetica.
- Art. 14.2 Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.
- Art. 14.3 Il presente statuto sostituisce il precedente ed è stato approvato dall'Assemblea Generale riunitasi a Minusio il 17 febbraio 2017. Lo stesso entra immediatamente in vigore.

Il Presidente della SSM

Salmina Maurizio



I Membri di Comitato della SSM:

Biella Enrico
Balemi Claudio
Ferraro Patrizia
Fumagalli Michele
Margaroli Karis
Poncini Stefano
Zurbrügg Markus